IN SEDE REFERENTE

(1744) *TONINI ed altri. - Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale*
(2486) *DI GIOVAN PAOLO ed altri. - Nuova disciplina per la costruzione della pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 marzo scorso.

Il presidente DINI informa che il Comitato ristretto istituito per l'esame dei disegni di legge in titolo ha concluso i propri lavori pervenendo ad uno schema di testo unificato (pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta).

Il relatore MANTICA (*PdL*) illustra il testo unificato, richiamando preliminarmente la consistenza dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia negli ultimi anni. Le stime del 2011 testimoniano uno stanziamento complessivo di circa 3 miliardi di euro, ovverosia circa lo 0,2 per cento del PIL italiano. Oltre il 70 per cento di tali fondi è gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, inclusa la somma destinata alla cancellazione del debito dei Paesi poveri. Una consistente quota dei fondi viene destinata alla cooperazione attuata per il tramite dell'Unione europea e dei fondi multilaterali di sviluppo. Vi sono numerosi soggetti ed enti a vario titolo coinvolti nell'attività di cooperazione internazionale, tra cui oltre naturalmente al Ministero degli affari esteri, altri Ministeri, le regioni, gli enti locali, le università, la CEI e la Croce rossa italiana.
Passando quindi a descrivere il contenuto dello schema di testo unificato, ricorda innanzitutto che il Capo I definisce i principi fondamentali e le finalità della cooperazione allo sviluppo. Il Capo II definisce gli ambiti di applicazione degli aiuti pubblici allo sviluppo. Tale parte è stata frutto di uno sforzo particolare di adeguamento al nuovo contesto internazionale che vede nell'aiuto l'interlocuzione con i Paesi considerati *partner*. L'articolo 6 ribadisce peraltro, nell'ambito della partecipazione ai programmi dell'Unione europea, il ruolo primario del Ministero degli affari esteri - di cui si propone la nuova denominazione di Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale -. L'articolo 7 disciplina le iniziative nell'ambito delle relazioni bilaterali mentre l'articolo 8 specifiche le regole di utilizzo del Fondo rotativo per i crediti agevolati. L'articolo 9, poi, disciplina le imprese miste per lo sviluppo, che costituiscono strumenti importanti anche per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane. L'articolo 10 regola i contributi di sostegno al bilancio dei Paesi *partner* e gli articoli 11 e 12 disciplinano rispettivamente la cooperazione decentrata e il partenariato territoriale e gli interventi internazionale di emergenza umanitaria.
Passando quindi al Capo III, sottolinea la novità della previsione della figura di un sottosegretario per gli affari esteri responsabile dell'attività di cooperazione allo sviluppo, cui sono attribuiti il titolo e le prerogative di vice ministro della cooperazione allo sviluppo. Tale figura avrà il compito di rafforzare l'immagine dell'Italia nello scenario internazionale e di rappresentare gli interessi nazionali in tutte le sedi di discussione sulla cooperazione allo sviluppo. A tale disposizione fa da contraltare l'articolo 26 dello schema, che riafferma la necessità di un riallineamento degli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo agli impegni internazionali assunti dall'Italia.
L'articolo 14 individua un documento triennale di programmazione e di indirizzo. Particolare rilevanza riveste poi l'articolo 16, recante l'istituzione del Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo. Si tratta di una significativa innovazione rispetto alla normativa vigente, onde fornire uno strumento unitario per gli interventi. L'articolo 17 istituisce poi il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo.
Relativamente al Capo IV dello schema, ricorda che le disposizioni ivi contenute sono state oggetto di un approfondito dibattito da parte del comitato ristretto. L'obiettivo è quello di contemperare le diverse istanze del mondo delle organizzazioni non governative e delle istituzioni. Si è giunti

all'individuazione di tre apparati fondamentali nell'ambito della cooperazione allo sviluppo: l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; una struttura di controllo e vigilanza. Il riassetto dovrebbe avvenire a invarianza di oneri finanziari.
Richiama infine il Capo V, che disciplina la partecipazione della società civile alla cooperazione allo sviluppo. Un regime transitorio riguarda le operazioni già approvate e avviate prima dell'entrata in vigore della nuova legge.

Il relatore TONINI (*PD*) svolge a sua volta considerazioni sullo schema di testo unificato per chiarirne il sostrato e il significato.
Richiama come nel corso dei lavori del Comitato ristretto siano state svolte audizioni di tutti i soggetti a vario titolo interessati nell'attività di cooperazione allo sviluppo, tra i quali in particolare i rappresentanti delle organizzazioni non governative, Confindustria, le Banche di credito cooperativo, Microcredito, sindacati, rappresentanti delle autonomie locali e i soggetti istituzionali (Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e Direzione generale dei rapporti finanziari internazionali del Ministero dell'economia e delle finanze).
Si tratta di una proposta di riforma che vuole risultare coerente con l'operazione di revisione delle voci di spesa pubblica in corso di esame da parte del Parlamento. La finalità è quella di utilizzare nel modo più efficace possibile le risorse disponibili, pur di non consistente entità. I criteri che informeranno l'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia saranno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dello schema, la coerenza delle politiche e delle scelte operative, la massima integrazione delle risorse delle strutture, la razionalizzazione della spesa sulla base di criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza.
Sottolinea come tra i profili che maggiormente caratterizzano il testo predisposto vi sia anzitutto l'istituzione del Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo, il quale dovrebbe fornire risorse quantificabili e utilizzate secondo un indirizzo politico. Si sostiene un utilizzo responsabile dei fondi versati agli strumenti gestiti dall'Unione europea, secondo una regia unitaria.
Richiama quindi la creazione della figura del vice ministro, che dovrebbe porsi in linea di continuità con l'attuale assetto della compagine governativa, nell'ambito della quale la presenza di un Ministro della cooperazione ha fornito un chiaro richiamo alla centralità di tale aspetto per la politica estera italiana. Infatti, l'articolo uno dello schema di testo unificato individua la cooperazione internazionale come parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. Inoltre, alla denominazione del Ministro degli affari esteri viene aggiunta la specificazione della cooperazione internazionale.
Richiama infine l'architettura della struttura operativa di supporto al Ministro e al Vice ministro, con la nuova Agenzia per la cooperazione, che non costituisce tuttavia un vero e proprio ente, e i diversi compiti assegnati al Comitato interministeriale per la cooperazione e alla Direzione generale competente.

Il sottosegretario Marta DASSU' prende atto positivamente dell'approfondito lavoro svolto dal comitato ristretto. Si riserva di svolgere delle considerazioni di dettaglio sullo schema di testo predisposto dal comitato in una seduta successiva. Sottolinea tuttavia sin d'ora come l'intenzione di individuare nuove modalità per rendere la cooperazione allo sviluppo più efficace sia senz'altro da condividere. Infatti, l'aiuto pubblico allo sviluppo definisce la proiezione internazionale dell'Italia ed è per il Paese di peculiare significato, per la collocazione geopolitica di passaggio obbligato al centro del bacino del Mediterraneo.

Il presidente DINI propone che lo schema di testo unificato predisposto dal comitato ristretto venga adottato come testo base per il seguito dei lavori.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE N
N. 1744, 2486

NT
I RELATORI

Capo I
PRINCÌPI FONDAMENTALI E FINALITÀ
Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia, in quanto contribuisce, come prescritto dall'articolo 11 della Costituzione, alla realizzazione di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni.
2. La cooperazione allo sviluppo promuove la costruzione di relazioni paritarie, fondate sui principi di interdipendenza, partenariato, mutualità e sussidiarietà.
3. La cooperazione allo sviluppo, ispirandosi ai princìpi universali in materia di diritti umani fondamentali, ai trattati, alle convenzioni e agli indirizzi delle Nazioni Unite e alla normativa dell'Unione europea, persegue la riduzione della povertà e delle disuguaglianze a livello globale e il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, di lavoro, di salute e di vita delle popolazioni dei Paesi *partner*, attraverso politiche di: riconciliazione e risoluzione politica dei conflitti; cancellazione del debito e accesso ai mercati internazionali; rafforzamento della capacità di generare risorse proprie per lo sviluppo; promozione e protezione dei diritti umani e del lavoro, del ruolo delle donne e della partecipazione civile e democratica; tutela dell'ambiente, dei beni comuni e della diversità culturale.

Art. 2.
(Destinatari e criteri)

1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, *profit e non profit,* le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi *partner,* individuati in coerenza con i princìpi condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) e di Unione europea.
2. L'azione dell'Italia promuove la coerenza, con le finalità di cui all'articolo 1, delle politiche nazionali e delle conseguenti scelte operative che possono avere incidenza sui Paesi *partner*; persegue la massima integrazione delle risorse e delle strutture amministrative, a qualunque titolo competenti nella materia; garantisce la razionalizzazione della spesa nella gestione degli interventi, sulla base di criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza.
3. Nelle attività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.
4. La cooperazione allo sviluppo, anche mediante il coinvolgimento attivo delle organizzazioni della società civile, promuove politiche per la prevenzione dei conflitti e per la stabilizzazione e la pacificazione dei Paesi *partner*. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari.

Capo II
AMBITI DI APPLICAZIONE
Art. 3.
(Ambiti di applicazione dell'Aiuto pubblico allo sviluppo)

1. L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, rivolte ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominato «Aiuto pubblico allo sviluppo (APS)», è finalizzato, anche attraverso la promozione di politiche di autosviluppo, alla realizzazione di uno sviluppo umano sostenibile e si articola in:
a) contributi in ambito multilaterale;
b) iniziative a carattere multibilaterale;

c) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea;
d) iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali;
e) iniziative di cooperazione decentrata e partenariato territoriale;
f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;
g) iniziative di accoglienza degli stranieri immigrati in Italia.

Art. 4.

(Contributi in ambito multilaterale)

1. Rientra nell'ambito dell'APS la partecipazione, anche finanziaria, dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali.
2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale cura le relazioni con le organizzazioni internazionali competenti in materia di cooperazione allo sviluppo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 13, comma 1, e 14.

Art. 5.

(Iniziative a carattere multibilaterale)

1. L'APS si svolge in via multibilaterale mediante il finanziamento di iniziative di cooperazione promosse e realizzate da organismi internazionali. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi-quadro tra il Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale promotore dell'iniziativa, che determinino le rispettive responsabilità e permettano il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi.

Art. 6.

(Partecipazione ai programmi dell'Unione europea)

1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea e contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea in materia.
2. L'Italia contribuisce altresì alla gestione centralizzata indiretta (cooperazione delegata) per l'esecuzione di programmi comunitari di aiuto allo sviluppo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 20.
3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza, è responsabile delle relazioni con l'Unione europea e degli strumenti finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo.
4. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo, da esercitare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza.

Art. 7.

(Iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali)

1. L'APS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative a dono, finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. La realizzazione di tali iniziative è di norma affidata all'Agenzia di cui all'articolo 20 e dovrà corrispondere ad una specifica richiesta da parte del Paese *partner*, in linea con il principio della *ownership* dei processi di sviluppo.
2. Rientrano nella cooperazione bilaterale anche le iniziative di APS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale.

Art. 8.

(Fondo rotativo per i crediti agevolati)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 17 (CICS), su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso.
2. Nel Fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
3. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a più basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati.

Art. 9.

(Imprese miste per lo sviluppo)

1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 8, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di

capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi nei Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese *partner*. Tali crediti agevolati mirano, in sinergia con le altre attività realizzate nel quadro della presente legge, a mobilitare risorse finanziarie e capacità attraverso partenariati pubblico-privato, valorizzando il contributo che operatori economici italiani possono offrire allo sviluppo.
2. II CICS stabilisce:
a) la quota del Fondo di rotazione che potrà annualmente essere impiegata a tale scopo;
b) i criteri per la selezione di tali iniziative che dovranno tenere conto - oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana - anche delle garanzie offerte dai Paesi *partner* a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mireranno a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;
c) le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi.
3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo di rotazione viene trasferita al Mediocredito centrale. Allo stesso è affidata, con apposita convenzione stilata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia di cui all'articolo 20, congiuntamente al Mediocredito centrale.

Art. 10.

(Contributi di sostegno al Bilancio dei Paesi partner)

1. Il sostegno al bilancio si attua attraverso contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del paese beneficiario quale strumento per migliorare la qualità degli aiuti e realizzare gli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile attraverso la responsabilizzazione dei Paesi *partner* nei confronti delle politiche di sviluppo e dei processi di riforma e secondo i principi sull'efficacia degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale.
2. Le azioni di sostegno al bilancio, da concordarsi sulla base del dialogo politico con i Paesi *partner*, dovranno rispettare i criteri relativi al mantenimento della stabilità macroeconomica del Paese beneficiario, la trasparenza e l'affidabilità del suo quadro legislativo e istituzionale e implicheranno modalità di controllo sulla correttezza dell'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti.

Art. 11.

(Cooperazione decentrata e partenariato territoriale)

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi alla cooperazione allo sviluppo si svolgono nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nella legge dello Stato o da essa desumibili, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione. Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale nelle materie appartenenti alla loro potestà legislativa concorrente, le disposizioni del presente articolo e degli articoli 1, 2, 13, commi 1 e 5, e 14costituiscono princìpi fondamentali.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e attuano iniziative di cooperazione sulla base di un criterio di simmetria istituzionale, ovvero con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 1, 2, 13, commi 1 e 5, e 14 e di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 20. Le regioni, le province e i comuni comunicano al Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 20, le attività di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, comunque finanziate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 5, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 20, comma 5.
3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 12.

(Interventi internazionali di emergenza umanitaria)

1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito dell'APS sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 20, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 23, che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.
2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può affidare gli interventi di primo soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 al Dipartimento della protezione civile

che, a tale fine, agisce secondo le proprie procedure operative e di spesa. Il Dipartimento organizza gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con l'Agenzia di cui all'articolo 20.

Capo III
INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 13.
(Competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e nomina del vice-ministro della cooperazione allo sviluppo)

1. La responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, al fine di assicurare l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione nazionali, spetta al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale ne stabilisce gli indirizzi nell'ambito delle linee di politica estera.
2. Conseguentemente, all'articolo 12 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito con il seguente:
"1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato dell'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea.".
3. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, è nominato un sottosegretario per gli affari esteri responsabile dell'attività di cooperazione allo sviluppo al quale sono attribuiti il titolo e le prerogative di vice-ministro della cooperazione allo sviluppo.
4. Il decreto di cui al comma 3 definisce le deleghe attribuite al vice-ministro della cooperazione allo sviluppo ai sensi della presente legge e della normativa vigente, prevedendo in particolare l'attribuzione delle competenze di cui agli articoli 20, 21 e 22. Il decreto prevede altresì la partecipazione dello stesso vice-ministro alle riunioni del Consiglio dei ministri, in tutti i casi nei quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2.
5. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali competenti in materia di APS.
6. Ferme restando le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi, le stesse competenze sono esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui ai commi 1 e 5 e all'articolo 14.
7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture del Ministero di cui al comma 2 e della rete diplomatica e consolare.

Art. 14.
(Documento triennale di programmazione e di indirizzo)

1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Consiglio dei ministri approva, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 15, comma 1, il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo.
2. Il Documento di cui al comma 1 indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo, insieme alle linee generali di ripartizione delle risorse del Fondo unico di cui all'articolo 16. Il Documento esplicita altresì gli

indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.
3. Sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale attiva preliminarmente forme di concertazione con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e acquisisce il parere della Conferenza di cui all'articolo 18.

Art. 15.

(Rapporti con il Parlamento)

1. Lo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 14, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, le quali si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti; decorsi tali termini il documento triennale di programmazione e di indirizzo è approvato anche in assenza del parere.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno è trasmessa alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione consuntiva sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente, predisposta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La relazione consuntiva dà conto anche della partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali, delle politiche e delle strategie adottate in tali sedi, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani e indicando, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale.
3. Gli schemi di regolamento di cui agli articoli 19, 20, comma 6, 21, comma 1, 22, comma 1, sono adottati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia che si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 16.

(Istituzione del Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo)

1. Per garantire l'integrazione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo.
2. Nel Fondo unico di cui al comma 1 confluiscono tutte le risorse economiche e finanziarie del bilancio dello Stato per le attività realizzate dai vari ministeri e riferibili all'APS ai sensi del precedente articolo 3, in particolare quelle determinate annualmente con legge di stabilità, unitamente ai proventi derivanti dai servizi e dalle attività dell'Agenzia di cui all'articolo 20, ivi compresi i fondi apportati dalle regioni e dagli enti locali qualora questi ritengano di avvalersi dell'Agenzia stessa, nonché ad eventuali liberalità e legati.
3. Le disponibilità del Fondo unico di cui al comma 1 sono ripartite annualmente, secondo le linee generali del documento triennale di cui all'articolo 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Le risorse del Fondo unico di cui al comma 1 relative a ciascun esercizio finanziario e non utilizzate possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per intero agli esercizi successivi.

Art. 17.

(Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di assicurare la programmazione, il coordinamento e la coerenza di tutte le attività di cui all'articolo 3, è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).
2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, nonché dai Ministri o dai sottosegretari di Stato a tal fine delegati con competenze nelle seguenti materie: economia e finanze; sviluppo economico; difesa; istruzione, università e ricerca.
3. Alle riunioni del CICS partecipa altresì il vice-ministro della cooperazione allo sviluppo, cui può essere delegata la presidenza del CICS.
4. In relazione alle questioni da trattare possono essere invitati a partecipare alle riunioni del CICS Ministri o sottosegretari di altri Dicasteri, rappresentanti delle regioni e province autonome e degli enti locali, il direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 20, nonché esperti con specifica competenza nel settore della cooperazione allo sviluppo.
5. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 14, il CICS verifica la

coerenza e il coordinamento delle attività di APS ed autorizza i relativi interventi, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con i Ministri eventualmente competenti.
6. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale.*
7. Il Ministero degli affari esteri fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS, attraverso la DGCS di cui all'articolo 21.

Art. 18.

(Conferenza inter-istituzionale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale istituisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza inter-istituzionale per la cooperazione allo sviluppo, composta dai principali soggetti pubblici e privati, *profit* e *non profit*, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ed in particolare dai rappresentanti dei ministeri coinvolti, delle regioni e province autonome, degli enti locali, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario e degli altri soggetti di cui all'articolo 23, comma 2, delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e cooperative, degli enti universitari e della ricerca scientifica.
2. Strumento permanente di partecipazione, concertazione e proposta, la Conferenza inter-istituzionale si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare la coerenza delle scelte politiche, le strategie, le linee di indirizzo, la programmazione, le forme di intervento, la loro efficacia, la valutazione.
3. I verbali delle riunioni della Conferenza inter-istituzionale sono inviati, dopo la loro approvazione da parte della Conferenza stessa, alle Commissioni permanenti competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 19.

(Delegificazione di norme di organizzazione)

1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto di competenza, sono adottate le norme attuative del presente Capo, salvo quanto attiene ai rapporti con le regioni, nel rispetto del principio di semplificazione, definendo i compiti al riguardo attribuiti alle competenti strutture del Ministero degli affari esteri.

Capo IV

AGENZIA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 20.

(Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di garantire la razionalizzazione della spesa nella gestione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza, è istituita la Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata "Agenzia", ente di diritto pubblico sottoposto al controllo e alla vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in attuazione degli indirizzi e delle finalità di cui all'articolo 14 e delle deliberazioni del CICS di cui all'articolo 17, impartisce all'Agenzia direttive vincolanti, generali e specifiche, anche per definire le priorità di azione e di intervento e le disponibilità finanziarie per i singoli Paesi e aree di intervento.
3. Per la realizzazione delle direttive di cui al comma 2, l'Agenzia opera direttamente, nonché avvalendosi dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali, tra i quali le organizzazioni della società civile, di cui all'articolo 23, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa e la prassi adottate dall'Unione europea.
4. Sulla base delle direttive di cui al comma 2, l'Agenzia, mediante apposite convenzioni, eroga servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni pubbliche; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.
5. Al fine del coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia organizza una banca dati contenente informazioni sugli interventi realizzati, da predisporre anche valorizzando banche dati già esistenti. L'accesso alla banca dati è pubblico.
6. Con regolamenti adottati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari

esteri e della cooperazione internazionale, è approvato lo statuto dell'Agenzia, predisposto in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione dei poteri ministeriali di indirizzo, controllo e vigilanza, esercitati avvalendosi delle strutture del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 21;
b) disciplina del rapporto tra l'Agenzia e la struttura diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, escludendo in ogni caso la costituzione di strutture permanenti dell'Agenzia nel territorio dei Paesi *partner*;
c) definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione svolta secondo i parametri dell'Unione europea, tra esperti in possesso di adeguati titoli e comprovata capacità ed esperienza nel campo della cooperazione allo sviluppo, per un mandato della durata di cinque anni, rinnovabile una sola volta;
d) attribuzione al direttore dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché del raggiungimento dei relativi risultati;
e) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
f) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo di cui all'articolo 16 e della ripartizione dello stesso definita dal CICS, nonché determinazione del limite massimo di spesa da destinare alle spese di funzionamento;
g) adozione da parte del direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse;
h) attribuzione a regolamenti interni dell'Agenzia, adottati dal direttore ed approvati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione;
i) definizione dell'organico e delle modalità di relativa copertura, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, anche prevedendo l'inquadramento nell'Agenzia di personale già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, nonché le modalità di eventuali assegnazioni del personale della carriera diplomatica, o anche di altre Amministrazioni;
l) individuazione degli uffici presso la sede del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
7. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 6 lettera *i)*, da svolgere previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono ridotte le dotazioni organiche delle Amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 16 e sono interamente destinate alla copertura del trattamento economico del personale dell'Agenzia.
8. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia è mantenuto il trattamento giuridico ed economico e le competenze in godimento presso il Ministero degli affari esteri e la cooperazione internazionale o le altre Amministrazioni di provenienza al momento dell'inquadramento, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, fino alla stipulazione del primo contratto collettivo integrativo.
9. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
10. Dall'applicazione del presente articolo e dall'adozione dei regolamenti di cui al comma 6 non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 21.

(Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Con regolamenti adottati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 20, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. I regolamenti di cui al comma 1 prevedono che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (di seguito DGCS) è competente per tutte le funzioni e i compiti che la presente legge attribuisce al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al vice-ministro della cooperazione allo sviluppo, in materia di indirizzo politico, governo e controllo della cooperazione allo sviluppo. In particolare, la DGCS svolge funzioni e compiti in materia di:

a) elaborazione di linee di programmazione e indirizzo in materia di cooperazione allo sviluppo;
b) rappresentanza politica dell'Italia e cura delle relazioni con le organizzazioni internazionali competenti in materia di cooperazione allo sviluppo, con i programmi e l'azione dell'Unione europea, nonché con i Paesi *partner* nella cooperazione bilaterale di cui all'articolo 7;
c) definizione delle priorità di azione e di intervento, delle disponibilità finanziarie per singoli Paesi ed aree di intervento, nonché delle modalità di attuazione, incluse le decisioni relative agli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui all'articolo 12;
d) elaborazione delle direttive di azione di cui all'articolo 20, comma 2;
e) supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS e della Conferenza di cui all'articolo 18.
3. Dall'applicazione del presente articolo e dall'adozione dei regolamenti di cui al comma 2 non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 22.

(Controllo e vigilanza)

1. I regolamenti di cui all'articolo 21, comma 1, individuano la struttura competente a verificare in termini di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati nell'ambito dell'APS anche avvalendosi di enti di valutazione esterni. I regolamenti possono prevedere altresì l'impiego presso tale struttura di magistrati, avvocati dello Stato, comandati secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nonché personale dell'amministrazione statale, degli enti locali e di altri enti pubblici in posizione di fuori ruolo o di comando.
2. Dall'applicazione del presente articolo e dall'adozione dei regolamenti di cui al comma 1 non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo V

PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETà CIVILE

Art. 23.

(Soggetti della cooperazione allo sviluppo)

1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali, nella realizzazione di programmi e di progetti di APS, e promuove la partecipazione delle organizzazioni della società civile, sulla base del principio di sussidiarietà.
2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo, tra gli altri, e possono partecipare alle procedure comparative, relative ai progetti di cooperazione di cui all'articolo 20, comma 3, le organizzazioni della società civile (OSC) che siano:
a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nel soccorso umanitario;
b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla solidarietà internazionale;
c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;
d) le imprese sia private che cooperative e le loro rappresentanze, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nonché gli istituti e le fondazioni bancarie qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i loro fini istituzionali;
e) organizzazioni e comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;
f) istituti e enti universitari che stabiliscano mirati rapporti di collaborazione culturale e scientifica con altrettanti istituti nei Paesi *partner*.

Art. 24.

(Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti)

1. Nell'ambito delle attività di APS di cui all'articolo 20, comma 3, le organizzazioni della società civile (OSC) di cui all'articolo 23, comma 3, possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o internazionale in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti possono essere disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, hanno diritto ad essere

collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.
3. La pubblica amministrazione, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della società civile che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al precedente comma 2. L'Agenzia stabilisce le procedure relative alla suddetta attestazione, che può riguardare anche il personale impiegato dalle OSC in progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri governi, dalle amministrazioni regionali e locali dello Stato, ovvero in progetti finanziati dalle regioni e dagli enti locali, nonché da fonti private, previa verifica da parte dell'Agenzia di cui all'articolo 20 della coerenza dell'iniziativa con le finalità, gli indirizzi e le priorità di cui agli articoli 1 e 14. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge o il convivente in servizio di cooperazione. Alle amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di tre mesi tramite contratto di lavoro a tempo determinato.
4. La prova dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali di cui al successivo comma 6 tiene luogo dell'attestazione sul servizio e la sua durata. Tale servizio costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione, nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate dal personale di cui al comma 2 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero, ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e per il trattamento di quiescenza e previdenza in rapporto alle contribuzioni versate.
5. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge o al convivente che lo segue in loco, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.
6. L'OSC assume tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi. I contributi previdenziali sono versati ai Fondi stabiliti dalle vigenti leggi in ossequio al principio dell'unicità della posizione assicurativa. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. E' escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui ai commi precedenti e l'Agenzia, anche nel caso in cui i soggetti di cui al precedente articolo 23 dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.
8. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi delle organizzazioni non governative di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, discendenti dal contratto col personale all'estero, sono commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi annualmente con apposito decreto.

Art. 25.

(Agevolazioni fiscali)

1. I fondi destinati ad iniziative di cooperazione allo sviluppo realizzate da ONG riconosciute ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, non sono soggetti a tassazione e le relative specifiche attività sono defiscalizzate.
2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle ONG riconosciute ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, sono integralmente deducibili dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal Titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dell'imposta sul reddito delle società disciplinata dal Titolo II del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
3. Le esenzioni fiscali di cui al comma 1 si applicano altresì a donazioni, lasciti, legati e liberalità erogati a favore del Fondo unico di cui all'articolo 16.
4.Le operazioni effettuate nei confronti dell'Agenzia di cui all'articolo 20, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 15 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo VI

NORME FINALI

Art. 26.

(Rispondenza degli stanziamenti agli impegni internazionali assunti)

1. A partire dal primo esercizio finanziario dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre l'Italia in linea con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine di tale periodo.

Art. 27.

(Clausola finanziaria)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 25, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 28.

(Abrogazione)

1. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogata.
2. Gli interventi approvati ed avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 29.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*